

CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI

Località Saletti, 1 - 25050 Vione (BS)

Codice Fiscale e P.IVA 02340630983

Telefono n° 0364-94203 - Fax n° 0364-94203

info@consorziodueparchi.it

consorziodueparchi@lamiapec.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PROMOSSA EX ART. 1 CO 2
LETT.B) DELLA L. 120/2020 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN
ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE DEFINITO
ALL'ART. 3 CO. 1 LETT. III) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER
PER IL SERVIZIO DI TAGLIO, ALLESTIMENTO ED ESBOSCO DI
MATERIALE VEGETALE PRESSO NOSTRO CANTIERE
DENOMINATO "VAL D'AVIO" IN COMUNE DI TEMU'**

Importo massimo dell'accordo quadro oggetto di gara Euro 200.000,00 (IVA di Legge esclusa).

CIG: 9645312B40

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Consorzio Forestale Due Parchi con sede in Località Saletti, 1 – 25050 Vione (BS), promuove procedura negoziata ex art. 1 co 2 lett.b) della l. 120/2020 finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un solo operatore definito all'art. 3 co. 1 lett. iii) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento del servizio di taglio, allestimento ed esbosco di materiale vegetale presso nostro cantiere denominato "Val D'Avio" in Comune di Temù.

L'offerta completa sarà da caricarsi sulla piattaforma Sintel di Aria Spa ove avverrà la negoziazione.

Il servizio in oggetto potrà essere effettuato indicativamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00.

Le aree di lavoro sono site nel Comune di Temù, più precisamente in val D'Avio e verranno meglio descritte nell'art. successivo.

Art. 2 – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E LUOGHI

Il servizio oggetto della presente richiesta di Offerta riguarda unicamente il taglio, l'allestimento e l'esbosco sino a piazzale camionabile di tutto il materiale oggetto di taglio compreso la ramaglia e tutti i residui di lavorazione.

Tutto il materiale rimarrà a disposizione del Consorzio Forestale Due Parchi depositato a carico della ditta boschiva presso il/i piazzale/i d'esbosco che la ditta dovrà provvedere ad individuare in maniera autonoma.

Il taglio interesserà soggetti principalmente bostricati in sinistra orografica della Val'D'Avio, più precisamente nelle particelle forestali 56/57/58/59/61/63/64/65/67/68 del PDA del Comune di Temù ma non si esclude di aggiungere o stralciare altre porzioni di territorio comprese nel medesimo bacino idrografico.

I tronchi conferiti in piazzale saranno misurati mentre la ramaglia e gli scarti di lavorazione verranno conferiti in piazzale senza alcuna quantificazione (verrà riconosciuto solamente il valore dei tronchi). La misurazione verrà effettuata manualmente in contraddittorio tramite cavalletto dendrometrico rilevando il diametro a metà fusto, avendo cura di indicare il tarizzo (corteccia) previsto in 10% abete, 15% larice, oppure nessun tarizzo (corteccia). La ditta deve produrre tronchi di diverse lunghezze a seconda della qualità del materiale e delle esigenze della scrivente: le principali lunghezze richieste sono 3000, 4000, 4500, 4800, 5000 mm + salvalegno.

Si ribadisce che l'offerta al mc comprende sia la lavorazione necessaria per conferire i fusti da opera in piazzale d'esbosco che quella di conferimento della ramaglia e dei cimali che dovranno essere **TOTALMENTE ESBOSCATI** come da indicazione della Direzione Lavori.

Specie prevalente oggetto d'utilizzazione: abete rosso.

La quantità di mc stimati al taglio da tecnico abilitato è di 3.000,00 mc lordi che rappresenta una pura stima senza che la ditta appaltatrice possa richiedere eventuali quantità minime di lavorazione: quantificazioni più precise verranno fatte a

seguito dell'aggiudicazione definitiva: una volta individuata la ditta, il Consorzio Forestale Due Parchi procederà a redigere progetto di taglio e denuncia di taglio.

L'offerta economica dovrà riportare il valore economico espresso in €/mc per il servizio di taglio, allestimento ed esbosco fino a strada camionabile dei tronchi e della ramaglia.

Il prezzo offerto è da considerarsi comprensivo di ogni altro costo sostenuto dalla ditta.

La ditta aggiudicataria deve rendersi disponibile ad iniziare il servizio già alla data della determina di aggiudicazione definitiva, le lavorazioni dovranno avere inizio entro 5 gg da richiesta scritta e trasmessa mezzo pec dal direttore lavori, presumibilmente già entro la fine di febbraio. L'accordo quadro ha comunque scadenza al 31/12/2024 salvo quanto indicato nel disciplinare di gara.

ART. 3 – CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO DI FUTURA STIPULA

La durata dell'accordo quadro è biennale (dalla determina di aggiudicazione fino al 31/12/2024), oppure inferiore al triennio, qualora prima del raggiungimento del predetto termine temporale, verranno ordinati servizi della categoria pari ad € 200.000,00 iva esclusa.

Si precisa che in ragione della specificità del presente appalto, la somma suddetta indica l'importo presunto e comunque massimo della tipologia di servizi richiesti i quali, tuttavia, potranno variare, anche in difetto, per effetto delle variazioni delle quantità di materiale da esboscare che seppur stimato verrà di volta in volta quantificato direttamente in cantiere, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati od anticipati.

Per mezzo dell'accordo quadro e in dipendenza dello stesso, verranno posti in essere accordi applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. Dal predetto accordo quadro di futura stipula pertanto non discenderanno per il Consorzio contraente obblighi esecutivi e neppure obblighi a contrarre (pactum de contrahendo), ma bensì a carico del fornitore con cui verrà stipulato l'accordo quadro, obblighi ad applicare alle esigenze di servizio di volta in volta richieste, le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo stesso (pactum de modo contrahendi – rappresentato dal prezzo offerto in fase di gara e dalle condizioni di servizio contenute nel presente Capitolato prestazionale di servizio).

Si specifica infine che nulla sarà dovuto dal Consorzio in assenza di servizi effettuati nel periodo di riferimento, di importo inferiore rispetto all'importo massimo e presunto a base d'asta, essendo l'appalto relativo e parametrato alle singole esigenze di servizio di volta in volta ordinate e necessarie. (Verrà corrisposto unicamente l'importo dei servizi ordinati ed effettuati a prescindere dal loro ammontare, senza possibilità di fatturazioni anticipate sull' eventuali servizi non svolti o casistiche similari).

Art. 4 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la migliore diligenza ed attenzione rimanendo responsabile nei confronti del Consorzio Forestale Due Parchi di eventuali danni ad esso derivanti dalla cattiva esecuzione del contratto. Il taglio dovrà essere eseguito nella piena, assoluta ed inscindibile osservanza delle norme, condizioni e modalità contenute nelle Relazioni di taglio e nei capitolati particolari d'oneri, nel capitolato generale d'oneri per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica approvato dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia con Decreto n. 2481 del 23/03/2012 salvo se diversamente previsto dal capitolato particolare d'oneri e nelle Norme Forestali Regionali approvate con Regolamento Regionale n. 5/2007.

Art. 5 – CERTIFICAZIONE FORESTALE PEFC

La ditta aggiudicataria opererà su suolo di proprietà pubblica completamente certificato 100 % PEFC; il materiale esboscato dovrà essere per la scrivente certificabile al 100% PEFC: per fare questo vi è la necessità che la ditta che eseguirà le operazioni si impegni fin da ora a rispettare tutte le norme ed i principi richiesti dagli standard PEFC.

Art. 6 – PENALITA' E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Dopo l'affidamento del servizio e l'eventuale stipula contrattuale la stazione appaltante dovrà condividere con l'appaltatore il cronoprogramma degli interventi.

In caso di ritardo rispetto agli accordi sopra definiti riguardo il/i giorno/i fissato/i per effettuare il servizio viene stabilita in € **500,00** per ogni giorno calendariale oltre la data stabilita.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1456 C.C. e dell'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura qualora l'eventuale ritardo nel servizio non dovuto a cause di forza maggiore, superi di 5 giorni di calendario il termine fissato e concordato da entrambe le parti.

Le penalità e le maggiori spese del servizio eseguito in danno della ditta aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

Art. 7 – PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura avverrà a 90 giorni fine mese dalla data di presentazione della fattura elettronica.

La fattura potrà essere emessa solamente dopo l'assegnazione del codice CIG ed eventuale CUP e secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante.

Art. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, si avrà la risoluzione di diritto del contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni che riguardano i tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità e inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie;
- sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento, la sospensione, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara e nel corso del rapporto contrattuale;
- perdita delle autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

Art. 8 – PREZZI E CLAUSOLA E CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.L. 4/2022

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatte salvo le eventuali ulteriori eccezioni contenute nel presente disciplinare di gara o nel capitolato speciale di servizio o fatti salvo eventuali necessità di aggiornamento indicate in provvedimenti normativi derogatori.

Ad eccezione di quanto sopra, è riconosciuta la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 convertito in Legge n.25/2022 alle seguenti condizioni che dovranno coesistere cumulativamente:

- a) che non si tratti di prestazioni eseguite entro 12 mesi dalla data di presentazione dell'offerta da parte dell'appaltatore;
- b) le variazioni di prezzo delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto sulla base di una dimostrata ed effettiva variazione eccezionale delle prestazioni dovuta a motivazioni oggettive la cui dimostrazione è totale onere dell'appaltatore . In tal caso si procede a compensazione, in aumento in misura pari all'80% di detta eccedenza.
- c) Il RUP. della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'appaltatore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo della prestazione, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie prestazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle prestazioni la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

d) la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate;

e) tali compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma su richiesta scritta e documentata.

f) al contratto non si applicano gli articoli 1664 del codice civile e 1467 del codice civile.

Art. 9 – SPESE

Sono ad esclusivo carico dell'affidatario:

-tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto od agli eventuali atti complementari compresi i diritti di segreteria;

-le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'appalto) e complementari (sull'ammontare degli atti aggiuntivi al contratto).

Per accettazione

(Timbro e firma dell'impresa)
